

**TRIBUNALE DI VARESE**  
**SEZIONE LAVORO**  
**RICORSO EX ART. 409 E SEGG. CPC**

**Ricorrenti:**

NOME	NATA A	IL
1. IULIANO MARIANGELA	LACEDONIA	20/02/1970
	LNIMNG70B60E397F	
2. BINDA LUCIA STELLA	GAVIRATE	17/12/1959
	BNDLST59T57D946H	
3. FASAN MONICA	VARESE	21/09/1983
	FSNMNC83P61L682Z	
4. BEVILACQUA CINZIA	LUCERNA	03/08/1963
	BVLCNZ63M43Z133Y	
5. GROSSO ROSETTA	LUCERA	26/03/1970
	GRSRTT70C66E716S	
6. CAMPAGNUOLO SARA	ARONA	25/6/1982
	CMPSRA82H65A429F	

Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Alberto Rabuffetti (C.F. RBFNLL58S16A167S) per mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati in VARESE piazza Monte Grappa 12,

si indicano i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (fax: 0332.231164 pec : [angelo.rabuffetti@varese.pecavvocati.it](mailto:angelo.rabuffetti@varese.pecavvocati.it))

**Contro**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *p.t.*; *domicilato ex lege presso avvocatura dello Stato*
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA** , Milano via Pola 11, *domicilato ex lege presso avvocatura dello Stato*
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, Ufficio Provinciale di Varese**, via Copelli 6 Varese

**Nonchè nei confronti di**

Tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali AAAA – EEEE della graduatoria ad esaurimento valide per gli anni scolastici 2014/2017 ossia di tutti i docenti



che in virtù dell'inserimento dei ricorrenti sarebbero scavalcati in graduatorie e nel punteggio

### **Premesso che**

1. le ricorrenti , sono tutti docenti in possesso di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-2002, il quale costituisce a tutti gli effetti titolo abilitante *ex lege* all'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia
2. attualmente le ricorrenti hanno in corso contratto a termine quale docente presso scuola della provincia di Varese: IULIANO in Varese, BEVILACQUA in Caravate, BINDA in Caravate, GROSSO in Caravate, FASAN in Cavaria, CAMPAGNUOLO in Angera
3. in base alla normativa vigente il titolo di studio, in quanto avente valore abilitante, avrebbe dovuto consentire di accedere ad incarichi riservati a personale scolastico abilitato e dunque avrebbe dovuto avere titolo per l'inserimento nelle graduatorie provinciali di cui alla legge 124/1999 ex art. 1 comma 1 bis L. 143/2004, nonchè dar diritto all'inserimento nelle graduatorie di istituto dedicate agli aspiranti insegnanti in possesso di abilitazione
4. l'art. 1 comma 605 lett. c) L. 296/2006 ha sì disposto per legge la natura ad esaurimento della graduatorie provinciali, ma non ha abrogato l'art. 1 comma 1 bis della L. 143/2004 che riconosce il diritto alla domanda di inserimento in occasione delle operazioni di aggiornamento della graduatoria provinciale
5. Si richiama in particolare il TU Pubblica Istruzione – Dlgs 297/1994 – articolo 191 commi 4 e 6 ove viene fissata la durata del corso degli studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, mentre l'art. 197 comma 1 e l'art. 194 comma 1, attribuiscono valore abilitante per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale
6. si richiama sul punto anche il CCNL mobilità scuola statale del 29.2.2012 il quale recita : “conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine di corsi quadriennali



- e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002. ai sensi del DM 10.3.1997”
7. lo stesso allora Ministro dell'istruzione (nota 12588/BL del 1997) assicurava “ i diplomi di scuola e di istituto magistrale, conseguiti fino ad una data predeterminata, avrebbero conservato per sempre valore abilitante”
  8. la stessa Commissione Europea in data 31.01.2014 si è pronunciata ed ha chiarito che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all'insegnamento, mentre il concorso a cattedre rappresenta soltanto una procedura di reclutamento nella scuola statale
  9. tutte le normative hanno così previsto che il diploma magistrale dovesse ritenersi a tutti gli effetti abilitante all'insegnamento .
  10. occorre specificare che solo dal 2002 è stato introdotto e reso effettivo il sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola dell'infanzia ed elementare. Solo dopo il 2002 è stato definito l'ordinamento didattico del corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna ed elementare, di conseguenza fino al 2002 sussisteva la piena validità per l'accesso all'insegnamento dei predetti titoli di studio, e solo da quell'anno è stata concretizzata la trasformazione della scuola magistrale e dell'istituto in nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, prima inesistente
  11. ne deriva che il titolo di studio posseduto dai ricorrenti era ed è da considerare requisito sufficiente per l'accesso alle professioni regolamentate ed agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni relative all'insegnamento scolastico.
  12. Tuttavia, solo di recente, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, con parere n.4929/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ( n. 111 del 15/05/2014), con D.P.R. del 25 marzo 2014, ha definitivamente chiarito che il titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio ha natura abilitante.
  13. Successivamente al citato parere, in data 9 aprile 2014, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 235 con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad



esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, dalle quali dipende il futuro lavorativo di centinaia di migliaia di abilitati e abilitandi a vario titolo.

14. non veniva però prevista la possibilità per i diplomati magistrali di inserirsi nella graduatoria ad esaurimento
15. sulle questione è inoltre intervenuto il Consiglio di Stato che dapprima con sentenza 22.10.2014 e successivamente con ordinanza 11.03.2015 ha ammesso nella GAE, tremila precari, ritenendo illegittima la loro esclusione
16. si riporta Ordinanza Consiglio di Stato n. 4834/2014 “ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 98 codice del processo amministrativo per l’accoglimento dell’istanza cautelare, al fine della sollecita definizione del giudizio di merito, comportando l’esecuzione della sentenza impugnata un danno grave ed irreparabile per la posizione degli appellanti che altrimenti non potrebbero aspirare alla progressione in graduatoria cui è correlata l’ammissione in ruolo, il Consiglio di Stato on sede giurisdizionale (sezione Sesta) accoglie l’istanza cautelare”
17. analoghe motivazioni hanno portato in data 11.3.2015 il Consiglio di Stato a confermare il proprio orientamento immettendo nella GAE i docenti esclusi in un primo momento, sentenza 1973/2015 ( la sentenza precisa che “i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento fossero già in possesso del titolo abilitante”)
18. per fattispecie del tutto simile, in esecuzione di Sentenza Tribunale di Massa – sezione Lavoro -n. 28/2015, lo stesso MIUR provvedeva al reinserimento della allora ricorrente nella GAE triennio 2011-2014,
19. analogamente, successivamente, per altri docenti che avevano provveduto a presentare ricorso, il MIUR ha ritenuto di adeguarsi inserendone i nominativi nella GAE

## IN DIRITTO

Ebbene, come è noto il reclutamento del personale docente ed educativo è disciplinato dal D.Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), il quale, all’art. 399 stabilisce che “L’accesso ai ruoli del



*personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.”*

Dunque, il reclutamento e, quindi, l'assunzione nei ruoli del personale scolastico, avviene attraverso un doppio canale, cioè tramite il concorso per titoli ed esami e le graduatorie permanenti (trasformate in Graduatorie ad esaurimento con legge 296/2006).

Da ciò ne consegue che il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente abilitato all'insegnamento, condanna detto personale ad uno stato di precariato permanente.

La scelta dell'Amm.ne resistente sembrerebbe dettata dal fatto che le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento e, per questo, non sarebbero consentiti nuovi ingressi nelle stesse graduatorie.

Orbene, se è vero che la *ratio* dell'art. 1, comma 605, della legge 296/06, era quella di istituire, nell'intento di non alimentare ulteriormente il precariato, le graduatorie ad esaurimento, escludendo la possibilità di nuovi inserimenti, è pur vero che le intenzioni del legislatore erano quelle di sanare la condizione degli aspiranti docenti già abilitati o che avevano iniziato il proprio percorso abilitante prima del varo del nuovo sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti.

Ciò peraltro, risulta dimostrato anche dal fatto che lo stesso legislatore, al fine di gestire la fase transitoria al nuovo sistema di reclutamento, ha aperto un primo varco nel sistema delle graduatorie ad esaurimento con l'articolo 5 bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ai sensi del quale i docenti che avevano frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, avrebbero potuto inserirsi a pieno titolo (“a pettine”) nelle graduatorie.

Peraltro, con il DM 42/09, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2009/2011, è stato, altresì, consentito l'inserimento ex novo nelle predette graduatorie di nuovi docenti neoabilitati, e, precisamente:

- docenti abilitati per effetto della sanatoria disposta dall'art. 36bis della Legge 14/09 (abilitati in violazione requisiti DM 85 ex Legge 143/04);



- dei docenti abilitati all'estero (ex Legge 206 del 20 novembre 2007, che recepisce le direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE).

Dopo questa prima apertura, il Legislatore ha, altresì, consentito l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i docenti iscritti ai corsi di laurea in SFP dall'anno accademico 2008/2009 in poi e ai corsi AFAM e COBASLID, che avrebbero conseguito l'abilitazione all'insegnamento con il "vecchio" sistema di formazione dei docenti in vigore fino al 2010.

Orbene, alla luce di tale tendenza, nonché del più recente orientamento giurisprudenziale, ovvero di salvaguardare i diritti dei docenti abilitati prima del varo del nuovo sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti, non si comprende la decisione dell'Amm.ne Ministeriale di non consentire l'ingresso nella graduatorie ad esaurimento dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria che hanno conseguito, entro l'anno scolastico 2001/2002, il diploma di scuola o istituto magistrale, considerato, oggi, a tutti gli effetti titolo abilitante *ex lege*.

Senza contare che il valore abilitante del Diploma di Maturità Magistrale viene riconosciuto dal D.M. 353 del 22/05/2014, regolante la costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, valide per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, nella parte in cui si prevede l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (notoriamente riservata agli abilitanti)

\*\*\*\*

## **SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA DI SCUOLA O ISTITUTO MAGISTRALE**

*In primis*, occorre rilevare che il Consiglio di Stato, in sede consultiva, con parere n.4929/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ( n. 111 del 15/05/2014), con D.P.R. del 25 marzo 2014, ha definitivamente chiarito che il titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio ha natura abilitante.

Nel citato pare, infatti, si legge: "... *prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti,*



*secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012".*

Peraltro, ancor più di recente, la Commissione Europea ha chiarito senza possibilità di errata interpretazione, che il diploma magistrale è una "qualifica completa" all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria in Italia e che allo stesso deve essere applicato quanto previsto dall'art. 12 della Direttiva 2005/36/CE, ovvero lo status di "titolo assimilato" al titolo di grado superiore introdotto successivamente alla soppressione dei corsi di scuola ed istituto magistrale.

Ciò avveniva nel mese di agosto 2013. Di fronte all'iniziale rifiuto da parte del Miur, la Commissione Europea ha avviato una fase di pre-contenzioso (procedura 4196/2013) con lettera di sollecito, con la quale ha richiesto al Ministero di attestare alle altre Autorità scolastiche degli Stati Membri lo status di "docente qualificato" (tale è il termine usato in Europa per identificare l'abilitazione professionale) all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria. La stessa Commissione Europea ha negato che i concorsi abbiano una qualunque funzione "abilitante" essendo mere procedure di reclutamento per l'assegnazione ai vincitori delle cattedre resisi disponibili (cfr. Notice to members del 31/01/2014 – Petition 567/2011 by Fabio Albanese, on the refusal of the Italian Ministry of Education to certify the conformità of the "Diploma di maturità magistrale").

Peraltro dalla lettura sistematica della normativa in materia emerge che coloro i quali hanno conseguito la maturità magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002, sono in possesso di titolo di studio che conserva, in via permanente, valore abilitante all'insegnamento.

Invero, il corso di "Diploma Magistrale" è stato istituito, in Italia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 del Regio Decreto 6 Maggio 1923, n. 1054, con la finalità di "preparare gli insegnanti delle scuole elementari", intento da allora sempre mantenuto, nonostante le modifiche apportate all'organizzazione e alla durata dei corsi.



L'ultima riforma del settore, del 1994, è dovuta al Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile, con il quale è stato approvato il "*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*".

Tale Decreto legislativo, all'art. 197, stabilisce che il "*titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio ... dell'istituto magistrale abilita .../ all'insegnamento nella scuola elementare*", mentre al titolo VIII (Istruzione non statale) art. 334 (Scuola materna - Titolo di studio previsto per l'insegnamento) comma I, è prescritto per il personale docente in servizio il possesso di un "*titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali*".

La validità di questi diplomi viene riconfermata anche quando per effetto della Legge 19 Novembre 1990, n. 341 viene stabilita, a partire dall'anno scolastico 1998/99, la soppressione dei corsi di Scuola e di Istituto Magistrale con la conseguente istituzione dei corsi di Scienze della Formazione Primaria.

Il Decreto Interministeriale 10 Marzo 1997, attraverso cui sono state attuate le misure sopracitate, all'art. 2 comma 1 recita infatti: "*I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'A.S. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale ...*".

Lo stesso concetto è stato ribadito e ripreso, direttamente ed indirettamente, nelle due circolari attraverso cui è stato trasmesso il decreto:

- Circolare Ministeriale 15.07.1997 n. 434: "*Resta fermo che i diplomi di maturità magistrale conseguiti al termine di tali corsi sperimentali non avranno comunque valore abilitante, salvo ovviamente quelli conseguiti alla conclusione dei corsi avviati fino all'anno Scolastico 1997/98*" ;

- Circolare 2 novembre 1998 n. 439, prot n. 30732/BL: "*L'articolo 194 - ultimo comma - del T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, stabilisce che i candidati privatisti, a differenza degli alunni interni che sostengono gli esami (prove culturali e prova pratica) nello stesso anno scolastico, non possono essere ammessi a sostenere la prova pratica - con conseguimento finale del diploma di abilitazione - se, dopo aver superato le altre prove d'esame, non*



*abbiano compiuto un anno di tirocinio debitamente attestato. Si ritiene pertanto opportuno attirare l'attenzione sulla circostanza che i candidati privatisti, per poter sostenere la prova pratica con il conseguimento del diploma finale di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna nell'anno scolastico 1999-2000 (nel quale, come si è detto, si concluderanno i corsi ordinari triennali di scuola magistrale, ai sensi del D.I. 10 marzo 1997) dovranno superare le prove culturali nell'anno scolastico 1998-1999. Premesso quanto sopra, si prega di segnalare il contenuto della presente circolare ai presidi delle Scuole magistrali statali e non statali".*

Il valore abilitante del titolo è stato, inoltre, espressamente ribadito e confermato dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, (Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore) laddove all'art. 15 co. 7 enuncia: *"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare"*.

Appare evidente, quindi, che tale titolo, ove conseguito entro i limiti temporali previsti, conferisce ai diplomati la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare (ora primaria) e costituisce, a tutti gli effetti di legge, titolo di abilitazione all'insegnamento valido per la scuola Elementare e dell'Infanzia.

Ma non solo!!

A nulla rileva la circostanza che il diploma di maturità magistrale consentiva ( e consente) la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, atteso che i citati concorsi non hanno funzione abilitante, costituendo una semplice procedura concorsuale per l'arruolamento nelle scuole statali.

Sul punto, la Commissione europea, in data 31/01/2014, ha chiarito che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all'insegnamento «fully qualified to teach in Italy», mentre il concorso a cattedre rappresenta soltanto una procedura di reclutamento nella scuola statale «the competition was just a recruitment procedure to get a permanent position in State schools».



Infatti, nella stessa modulistica di domanda di ammissione al concorso per titoli ed esami per la formazione di graduatorie di merito per l'insegnamento nella scuola elementare (ora primaria), riservato ai possessori di Diploma di Maturità Magistrale, era espressamente richiesto di dichiarare, pena l'esclusione dal concorso medesimo, di essere in possesso dell'abilitazione magistrale, la quale costituiva, pertanto, requisito necessario e sufficiente alla partecipazione al concorso stesso.

A conferma di tali argomentazioni, si richiama:

A) la Legge n. 239 del 30/07/1991, art. 1: "*il personale insegnante deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali*".

B) la nota del 3 marzo 1997 Prot 12588/BL (Ministro Berlinguer): "*I diplomi magistrali conseguiti fino a data predeterminata conservano per sempre valore abilitante e consentono comunque di accedere all'insegnamento.*"

C) la C.M. n. 31 del 18.3.2003 (Oggetto: Disposizioni e indicazioni per l'attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica): "*4.1 Personale docente: Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni. Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l'A.S. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli istituti magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare*".

Infine, preme sottolineare che il valore abilitante del Diploma di Maturità Magistrale viene espressamente riconosciuto anche dal D.M. 353 del 22/05/2014, regolante la costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, valide per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017.

In particolare, l'art. 2 del citato D.M., rubricato "*Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto*", al comma 1, stabilisce che "*Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento, hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: ... b) SECONDA*"



FASCIA: aspiranti non inseriti nelle corrispondente graduatoria ad esaurimento che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti, ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli:...

7) diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell'istituto magistrale è valido purchè corrisponda al diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi;..."

Lo stesso Regolamento (D.M. 131/07) richiamato dal D.M. 353/2014, all'art. 5, "Graduatorie di circolo e d'Istituto", stabilisce: "...3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

*I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;*

*II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;*

*III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto".*

Pertanto si può agevolmente concludere che il Diploma di Maturità Magistrale, ove conseguito entro l'a.s. 2001/2002, conferisce ai diplomati la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare e costituisce, a tutti gli effetti di legge, titolo di abilitazione all'insegnamento valido per la scuola Elementare (oggi primaria) e Materna (oggi dell'Infanzia).

Ma c'è di più!!

A nulla rileva la circostanza che la legge n. 341/90, istitutiva della Laurea in scienze della formazione, ha previsto livelli di qualificazione differenziati per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia, atteso che tutte le disposizioni in materia hanno ribadito sempre che i titoli



conseguiti entro 2001-2002, conservano il valore abilitante per l'insegnamento della scuola primaria e nell'infanzia.

Peraltro, diversamente opinando, sussisterebbe una patente violazione dell'art. 11 co 1. – Disp. Prel. Cod. civ.”.....la legge non dispone che per l'avvenire ...” e quindi non ha efficacia retroattiva sicchè qualora una stessa materia sia disciplinata da norme di leggi che si susseguono nel tempo ciascuna ha efficacia per il tempo in cui è presente.

Ancora sul valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 si richiamano:

Sentenza Consiglio di Stato, sez. IV 16 aprile 2015 n. 1973/2015, detta sentenza ha dichiarato l'illegittimità del DM 253/2014 nella parte in cui non consente ai titolari di diploma magistrale ante 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle GAE per gli aa.ss. 2014/2017 riconoscendo pertanto il diritto all'inserimento;

“ora, non sembra, altresì, esservi dubbio che i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del CDS, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. .... Risulta altresì fondata la pretesa allo stesso inserimento nelle terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli odierni appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non attribuirgli valenza utile per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato”

A detta pronuncia non può che essere attribuito valore ed efficacia erga omnes

Successivamente in data 3.8.2015 sentenza 3788/2015 il CDS ha confermato le medesime argomentazioni e si è spinto oltre riguardo all'efficacia della sentenza precedente , aggiungendo “ai docenti abilitati in quanto tali ..... trattandosi di un pronunciamento interpretativo (quello sopra menzionato di questo Consesso)



avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes (nei limiti dell'esaurimento degli effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato) ..... conseguentemente risulta utile .....

Tale annullamento ha efficacia erga omnes

Anche la Cassazione ha chiarito che "il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile ad effetti da vizi di invalidità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari (Cass. 2734/1998 – 4884/1987 – 16728/2004 e 11920/2009)

È quindi evidente che i ricorrenti non potrebbero ora impugnare davanti al TAR il DM 235/2014 perchè non è concepibile la richiesta di annullamento di un provvedimento già annullato in via definitiva dal CDS

Anche la recente giurisprudenza di merito del Giudice del Lavoro si è allineata, accogliendo ricorso d'urgenza ex art. 700 di diversi docenti, ordinando l'annullamento dei provvedimenti di esclusione dalla GAE e ordinandone l'immediato inserimento (Tr. Pordenone , ordinanze 11.6.15 e 14.7.15; Tr. Cremona 12.6.15 ; Tr. L'Aquila 7.7/15; Tr. Avezzano 14.6.15; Tr. Gorizia 21.7.15; Tr. Napoli 22.7.15; Tr. Ravenna 25.7.15; Tr. Como 29.7.15; 21.1.2016 e 3.2.2016; Tr. Tivoli 24.7.15; Tr. Vicenza 3.8.15; Tr. Enna 13.8.15; Tr. Salerno 8.9.15 Tr. Grosseto 1.10.15)

In particolare il Tribunale di Como ha rilevato l'efficacia erga omnes della sentenza dal CDS e l'illegittimo diniego all'inserimento nelle GAE basato su titoli e requisiti già preesistenti rispetto alla formazione della graduatorie permanenti.

Sullo stesso punto Tr. Grosseto ha concluso affermando, relativamente ai divieti di nuovi inserimenti previsto dalla L. 296/2006, che essi "sono quelli fondati su titoli e circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie e non già quelli formati su requisiti preesistenti"

D'altro canto lo stesso MIUR ha assunto un atteggiamento contrastante con la posizione assunta dal DM 235/2014; infatti da una parte ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale ed ha consentito (DM 308/2015 e 353/2015) ai docenti diplomati ante 2001 l'inserimento nella II fascia graduatorie di istituto



(dedicata agli abilitati) e dall'altra con lo stesso DM 235/2014 ha negato l'inserimento nella III fascia delle GAE; lo stesso MIUR a seguito della citata sentenza CDS 1973/2015 dapprima con circolare 30.6.2015 ha disposto l'inserimento in graduatoria di coloro i quali avessero azionato un procedimento giudiziario in materia e , dopo qualche giorno, ha modificato la propria posizione, aprendo le porte del riconoscimento dell'abilitazione soltanto in caso di provvedimenti cautelari (inserimento con riserva)

Si segnala infine come, a seguito della richiamate pronunce, nonché, nello specifico della sentenza Tribunale di Salerno 5753/2015 lo stesso MIUR, ambito provinciale Salerno, abbia provveduto all'inserimento pleno iure della ricorrente nella procedura citata nelle Gae. In maniera del tutto analoga MIUR ambito provinciale Latina ed altri.

Per tutte le ragioni sopra esposte, l'abilitazione all'insegnamento dei ricorrenti, tutti diplomati entro gli anni scolastici 2001/2002, costituisce una situazione giuridica consolidata in capo a tutti coloro che hanno acquisito quel titolo che non può perdere efficacia.

\*\*\*\*\*

Alle considerazioni che precedono, si aggiunga come l'esclusione degli odierni ricorrenti dalle graduatorie ad esaurimento, ancorché in possesso dell'unico titolo di accesso prescritto dalla legge (abilitazione), viola – con tutta evidenza – il principio di uguaglianza e di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1 e 3, comma 1, della Costituzione.

Questa difesa non ignora come la modalità concorsuale possa assumere molteplici forme, purché tuttavia non si disattendano le previsioni dell'articolo 97 circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non ci si discosti dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo testo costituzionale, in base al quale <<tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza>>.

Pertanto, qualunque sia il metodo di reclutamento prescelto dall'amministrazione, esso deve caratterizzarsi per la capacità di rispettare i principi costituzionali posti dai due articoli citati, consentendo cioè, secondo criteri



meritocratici e neutrali, la scelta dei candidati che si presentino oggettivamente come i più qualificati.

L'esclusione per cui è causa, invero, appare ancora più paradossale, solo che si presti attenzione alla semplice circostanza per cui nelle suddette graduatorie ad esaurimento non potranno inserirsi i diplomati magistrali in possesso del titolo di abilitazione prescritto dalla legge per concorrere all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del MIUR, ma risultano inseriti, (peraltro con inserimenti anche successivi alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento):

- tutti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11.

Il mancato inserimento in GAE penalizza ingiustamente i ricorrenti che non solo non hanno potuto aspirare ad aver incarichi annuali ma ora si vedranno altresì estromettere dalla possibilità di conseguire la stabilizzazione secondo le indicazioni fornite dal Governo secondo le quali si provvederà ad eliminare le graduatorie ad esaurimento mediante l'assunzione a tempo indeterminato di tutti coloro che vi rientrano.

Peraltro, il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali, non appare in linea con la normativa di cui al comma 605 della legge n. 296/2006 che testualmente recita: *“in attesa di un nuovo sistema di reclutamento [...] il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti [...]”*

La “fase transitoria”, nelle intenzioni del legislatore, doveva servire a sanare la condizione degli aspiranti docenti che avevano già conseguito un'abilitazione all'insegnamento o avevano iniziato il proprio percorso abilitante prima del varo del nuovo sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti.



Tuttavia, tale norma non prevede un termine di decadenza per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento nei confronti dei docenti già abilitanti, bensì impediva (ed impedisce) solo l'inserimento dei docenti abilitati con il nuovo sistema di reclutamento, al solo fine di esaurire i vecchi precari.

Né tantomeno l'introduzione di una graduatoria ad esaurimento, benché sorretta dall'intenzione di eliminare il fenomeno del precariato tra i docenti mediante una graduatoria definitiva, non indica altresì l'intenzione del legislatore di escludere *sic ed simpliciter* coloro che hanno già conseguito un'abilitazione ai sensi del previgente sistema di reclutamento.

Non può in sostanza sostenersi la legittimità del mancato inserimento in graduatoria sulla base di una previsione ministeriale, dato che non è dato rinvenire nella legge n. 296/2006 una delega in tal senso; dall'altro canto una interpretazione costituzionalmente orientata della norma finanziaria, soprattutto alla luce dell'art. 3 Cost., porta a ritenere che la previsione di una possibilità di inserimento nella graduatoria sia ancor più ragionevole, giacché esse costituiscono l'ultima possibilità per i docenti precari già abilitati di accedere al ruolo pubblico.

E' coerente allora affermare che, la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica *ex se* - in assenza di un'esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie a esaurimento - la cristallizzazione di queste ultime, nel senso di impedire l'inserimento in graduatoria dei docenti abilitati ai sensi del previgente sistema di formazione e reclutamento del personale docente.

Inoltre, la differente locuzione usata dal legislatore nella Finanziaria del 2007, fa specifico riferimento alla possibilità di un ingresso *ex novo* dei docenti che, all'epoca dell'entrata in vigore della legge, stavano completando un percorso abilitante, così in definitiva conformando le graduatorie "a esaurimento"; essa però non può essere piegata – se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato – al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti già abilitati.

Da ciò ne consegue che la decisione dell'Amm.ne Ministeriale di non inserire i ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento si pone in contrasto con la normativa di cui alla legge n. 124/1999, che non è stata mai abrogata e che prevede la



possibilità, per i docenti abilitati, di inserirsi nelle graduatorie provinciali a domanda.

#### SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ADITO

Sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in quanto l'oggetto del presente giudizio attiene alla singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa subprimaria.

I ricorrenti tutti vantano un diritto soggettivo all'inserimento nelle graduatorie ed all'esatto inquadramento.

Qualora si lamenti la singola collocazione del docente nella graduatoria, con previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti anche di natura normativa sub primaria la competenza è del Giudice Ordinario

Detta tesi viene confermata sulla base di una corretta valutazione della ragioni fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall'Amministrazione e dell'assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto; si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale

La giurisdizione allora non può che essere del giudice ordinario.

Si richiamano : CDS 3415/2015 , CDS 5794/2015 e Cass. SU ordinanza 16756/2014)

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra difesi ed assistiti

#### RICORRONO

all'III.mo Tribunale di Varese, in funzione di Giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, comma 2 c.p.c., voglia così giudicare, previo ogni opportuno provvedimento

#### accertare e dichiarare

il diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento per la provincia di Varese della classe concorsuale AAAA e/o EEEE (Scuola Primaria e/o Scuola dell'Infanzia) con il punteggio maturato e nella I fascia della graduatorie di istituto e di circolo,



con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine all'adozione dei provvedimenti per rendere effettivo detto diritto e così attuare l'inserimento, compreso l'ordine rivolto all'Amministrazione competente di modificare dette graduatorie se del caso con l'inserimento "a pettine" del nominativo dei ricorrenti nella fascia di competenza delle rispettive graduatorie,

con decorrenza dalla approvazione della GAE provincia di Varese triennio 2014/2017 o dalla domanda giudiziale

Con vittoria di compensi di avvocato e di spese del giudizio, compresi IVA e CAP nella misura di legge.

allegate procure alle liti

Si producono i seguenti documenti:

1. copia titolo magistrale dei ricorrenti
2. copie contratti in corso
3. DM 235/2014
4. DPR 25.3.2014
5. Provvedimento Comm. Europea 31.1.2014
6. Sentenza Cons. Stato 1973 del 2015
7. Ordinanza GL Pordenone 11.6.2015
8. Decreto ammissione pleno iure in GAE Miur Salerno e Miur Latina

Ove occorra si chiede volersi ordinare a parte resistente, ex art. 210 cpc, l'esibizione in giudizio della graduatorie di istituto ove compaiono le ricorrenti ed il certificato di servizio delle stesse ove siano rilevabili gli incarichi conferiti

Ai sensi del d.p.r. n. 115/2002 e successive modificazioni si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato , viene versato cobtributo unificato per € 259,00

Varese, 16/05/2016

Avv. Angelo Rabuffetti

